

☎ Centralino- AA.GG. 0783/80331
 Fax 8033222-3
 Uff. Anagrafe 8033204
 Uff. Tecnico 8033216
 Uff. Ragioneria 8033219
 Uff. Assist. Sociale 8033218
 Uff. Pol. Municipale 8033215
 Codice Fiscale 80004550952
 Partita I.V.A. 00357550953
 c.c.p. 16276099



LESTORIA
ARBOREA

Provincia di Oristano
 V.le Omodeo 5, C.A.P. 09092
 E-Mail info@comune.arborea.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 25-02-11

Oggetto: Approvazione integrazioni al Regolamento di "modalità di gestione e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:30, nel Comune di Arborea, nella solita sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GARAU PIERFRANCESCO	P	CADONI GIOVANNI	P
SPIGA MARIA IMMACOLATA	P	FARINELLO LINDA	A
POLI FRANCO	P	BALLIANA EMILIANO	A
PINNA MARCO	P	SERRA MAURO	A
MONTISCI ANTONIO	A	NERI SANDRA	A
MAGNANI ALESSANDRO	P	BRAINA LORENZO	A
PICCONE ORANTE	A	CAPRARO RENZO	P
SARDO RICCARDO	P	FERNIANI PAOLO	P
SANNA GIUSEPPE	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.

Assume la presidenza il Signor GARAU PIERFRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario CHELO DR. SALVATORINO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'O.d.G., dando atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere *favorevole* ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267:

- Il Dr. Marco Arrù, Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica;

Il Sindaco, dà lettura del parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti sulle integrazioni al Regolamento in oggetto.

Successivamente, invita l'Assemblea ad esprimere la propria volontà mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano, Regolamento così come licenziato dalla Commissione la quale su n. 10 presenti e votanti, ottiene l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 77, in data 09 giugno 1995, con la quale, in applicazione delle norme di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, veniva approvato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", recependo anche i seguenti provvedimenti normativi:

- a) D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- b) D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";
- c) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi", e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante: "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti", e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap-partenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997";
- g) Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTO che, con norme successive, la potestà regolamentare degli enti locali, specialmente per quanto riguarda la materia tributaria, è stata profondamente modificata;

VISTO che il 1° gennaio 2011, in relazione al disposto dell'art. 3, commi 25 e 25-bis (come modificato dall'art. 1, comma 6-quater del D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2010, n. 73) del D.L. 30.10.2005, n. 203 e successive modificazioni, entra in vigore la nuova disciplina delle entrate degli enti locali con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 come modificato:

- dall'art. 32 della legge 13.05.1999, n. 133;
- dall'art. 78 della legge 21.11.2000, n. 342;
- dall'art. 2, c. 32, della legge 24.12.2003, n. 350;
- dall'art. 23-novies, del D.L. 24.12.2003, n. 355;
- dall'art. 1, c. 224.a della legge 24.12.2007, n. 244;

VISTO che, in applicazione delle dette norme, debbono essere apportate, al "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", le necessarie integrazioni;

VISTO che, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si rende necessario apportare ulteriori significative modificazioni al suddetto regolamento comunale;

VISTA Legge 296 del 27.12.2006e e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.12.2007 n. 194022 (G.U. N. 300 del 28.12.2007) che stabilisce le modalità di trasmissione dei dati relativi agli immobili soggetti alla TARSU ed in particolare i dati catastali relativi agli immobili occupati/detenuti da ciascun utente.

VISTO altresì:

- a) l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive mm. e ii., concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- b) l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la modalità di riscossione dei tributi di regioni ed enti locali;
- c) l'art. 1, comma 7, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 392 concernente i criteri di determinazione della tassa di cui trattasi nonché dei costi del relativo servizio;

VISTO che, in applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, i comuni debbono dotarsi:

- a) del "Regolamento del servizio di nettezza urbana" (art. 59, comma 1);
- b) del "Regolamento per l'applicazione della tassa" (art. 68, comma 1);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);
- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", le necessarie integrazioni a richiamo delle norme indicate in premessa;

di approvare il Regolamento dal titolo "INTEGRAZIONI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI", che si compone di n. 17 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente atto disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

di indicare il 01 gennaio 2011 quale data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Con successiva separata votazione a scrutinio palese per alzata di mano che, su n. 10 presenti e votanti ottiene l'unanimità dei consensi, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente esecutiva*.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to CHELO DR. SALVATORINO

Il Presidente
F.to GARAU PIERFRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata inviata ai *Capigruppo Consiliari* il 01-03-11 con nota Prot. n. 3276 e che trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi.

Arborea, li 01-03-11

Il Segretario Comunale
F.to CHELO DR. SALVATORINO



Comune di Arborea

Provincia di Oristano



INTEGRAZIONI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 E artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)



Allegato alla delibera consiliare nr. 13 del 25.02.2011

INDICE

Art	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	<i>Allegati</i>	
1	Oggetto del regolamento	A)	Modulo denuncia TaRSU
	CAPO II - DENUNCE - ABBUONI		
2	Denunce		
3	Denuncia di variazione e cessazione		
4	Gestione del servizio		
5	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni		
6	Gestione della riscossione		
	CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO		
7	Sanzioni		
8	Lotta all'evasione		
9	Superficie di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria.		
	CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI		
10	Disposizioni finali		
11	Rinvio ad altre disposizioni		
12	Variazioni del regolamento		
13	Tutela dei dati personali		
14	Pubblicità del regolamento		
15	Casi non previsti dal presente regolamento		
16	Rinvio dinamico		
17	Entrata in vigore		

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente atto integra il Regolamento per la disciplina per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993 e artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Con tale regolamento il Comune ha inteso, tra l'altro, razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite il sistema bancario.

CAPO II – DENUNCE

ART. 2 - DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e comma 340 articolo 1, Legge 311/2004)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune e scaricabili dal sito web istituzionale dell'ente (Allegato A), contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. I soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, gli uffici cui spettano atti che possano avere rilevanza a scopi tributari, sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio Tributi dei dati informatici inerenti gli atti di loro spettanza, ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale; gli stessi uffici provvederanno ad invitare i contribuenti alla presentazione della denuncia obbligatoria di cui al presente articolo se necessaria.

6. A seguito della modifica dell'art. 70 del D.L.vo 507/93 operata dal comma 340 della legge finanziaria 2005, **nella denuncia di iscrizione o variazione di utenza domestica** occorre riportare i **dati catastali** dell'immobile e la superficie catastale. La superficie imponibile per gli immobili a destinazione ordinaria censiti nel catasto edilizio urbano **non può essere in alcun caso inferiore all'80%** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

7. L'istanza di riduzione della superficie imponibile è improcedibile se alla stessa non è allegata visura catastale dell'immobile dove è riportata la superficie catastale. Se dai dati catastali non è possibile determinare la superficie catastale gli interessati provvedono a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la conseguente modifica della superficie presso il Comune.

8. La Legge 296 del 27.12.2006 ha imposto a tutti i soggetti che gestiscono la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, compreso i Comuni, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli immobili soggetti al tributo ed in particolare i dati catastali relativi agli immobili occupati/detenuti da ciascun utente.

9. Sarà cura del Comune, una volta ricevuta la denuncia RSU con i suddetti dati, provvedere alla trasmissione all'Anagrafe Tributaria così come stabilito dalla Legge Finanziaria del 2007 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.12.2007 n. 194022 (G.U. N. 300 del 28.12.2007).

10. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 471/1997, qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte dell'utente, anche se richiesti successivamente all'obbligo di presentazione della denuncia di cui al presente articolo, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile all'utente la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00.

11. La denuncia deve essere compilata dall'intestatario/contribuente Tarsu anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile, ma ne sia ad esempio inquilino, comodatario, usufruttuario.

12. Nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte dell'utente, il Comune potrà farne segnalazione all'Agenzia dell'Entrate, per i controlli fiscali a carico dell'utente stesso.

ART. 3

DENUNCIA DI VARIAZIONE E CESSAZIONE

(Artt. 77 e 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 2, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'articolo precedente, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle riduzioni accordate previste dal Regolamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

2. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione d'autocertificazione al Comune di Arborea, entro il 20 gennaio successivo al suo verificarsi.

3. Il rispetto dell'obbligo di denuncia di cessazione entro il termine stabilito dal precedente comma, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo non è dovuto per le annualità successive all'avvenuta cessazione, se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante o in sede di recupero dell'ufficio.

5. La tassa può essere cessata d'Ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'Ufficio.

Art. 4

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta.
2. Con deliberazione del consiglio comunale la gestione del servizio, può essere disposta:
 - a) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - b) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

ART. 5

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riscossione del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni avviene col sistema della autotassazione, con le modalità indicate nei commi seguenti.

2. Il contribuente esegue, in autotassazione, il versamento in n. TRE rate di uguale importo scadenti il:
- 30 giugno;
 - 30 settembre;
 - 31 dicembre;

di ogni anno, il tributo dovuto per l'anno in corso.

2. l'Ufficio Tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare alle relative scadenze prestabilite. La mancata ricezione della medesima comunicazione non esonera l'utente dal versamento della tassa alle scadenze prestabilite.

3. Il tributo è liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, sono conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.

4. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.

Art. 6

GESTIONE DELLA RISCOSSIONE**ALTERNATIVI**

IN FORMA DIRETTA	AFFIDATA A TERZI
<p>1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione spontanea e coattiva del tributo viene gestita direttamente dal comune.</p> <p>2. Il responsabile del servizio organizza il servizio secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.</p>	<p>1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 25-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successive modificazioni, il servizio di riscossione volontaria e coattiva del tributo viene affidato a terzi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.</p> <p>2. Sono ammessi alla gara:</p> <p>a) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;</p> <p>b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;</p> <p>c) la Riscossione S.p.a. (ora Equitalia) e le società da questa partecipate;</p>

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**ART. 7****SANZIONI***(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
 - d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507;
 trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 150 a € 258;
4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 8**LOTTA ALL'EVASIONE**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

 - 1) Assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 2 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
 - 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 è conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore sono raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
 - 3) E' impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede sono sempre tenute in ordine alfabetico e riportano i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Assicura all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Assicura gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Assicura la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti. Gli stessi uffici provvederanno ad invitare i contribuenti alla presentazione della denuncia obbligatoria di cui all'articolo 2 se necessaria.

ART. 9**SUPERFICIE DI RIFERIMENTO PER LE UNITÀ IMMOBILIARI
DI PROPRIETÀ PRIVATA A DESTINAZIONE ORDINARIA.**

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può essere inferiore, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, all'80 per cento della superficie catastale delimitata secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua l'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità di interscambio stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa; verifica la corrispondenza della superficie tassata con le risultanze catastali e modifica d'ufficio, con effetto dal 1° gennaio 2005, le superfici che risultano inferiori alla percentuale di cui al precedente comma 1. Della modifica d'ufficio ne dà tempestiva comunicazione al contribuente interessato.

3. Se negli atti catastali mancano gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il funzionario responsabile del tributo invita i soggetti intestatari catastali a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, entro il termine di sessanta giorni, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

4. Per il mancato adempimento di cui al precedente punto 3 da parte del soggetto interessato, entro i termini fissati, trova applicazione la sanzione amministrativa da € 150 a € 258.

5. L'allegato C al D.P.R. 138/1998 detta le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, validi per tutte le unità in questione e più precisamente:

- a. I muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
- b. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
- c. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

6. Sono poi dettate regole specifiche per i vari gruppi, con l'avvertenza che la superficie così determinata deve essere arrotondata al metro quadrato.

Criteri per i gruppi "R" e "P"

1. La superficie catastale è data dalla somma:

- a. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- b. della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;
- c. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti; per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
- d. della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo

della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

3. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

4. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Criteri per il gruppo "T".

1. La superficie catastale è data dalla somma:

- a. della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
- b. della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura: del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento se non comunicanti;
- c. della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

3. La Determinazione direttoriale AdT del 9 agosto 2005 ha peraltro precisato che, per le vigenti categorie catastali da A1 ad A9 ed A11, nella determinazione della superficie catastale di riferimento sono escluse le aree scoperte che corrispondono a balconi, terrazze e simili comunicanti o non comunicanti con i vani principali, nonché le aree scoperte e simili di pertinenza esclusiva.

4. Il nuovo criterio, come specifica la norma, non riguarda tutte le unità immobiliari, ma solo quelle con i seguenti requisiti:

- a destinazione ordinaria, ossia appartenenti ai gruppi catastali R, P e T del D.P.R. 138/1998, peraltro da ricondurre, ai fini delle norme in esame, alle categorie catastali vigenti5 (in sostanza agli attuali gruppi A, B e C);
- di proprietà privata, escludendo così tutti gli immobili di proprietà dello Stato o di un ente pubblico;
- censite nel catasto edilizio urbano, escludendo così le unità non ancora accatastate.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto integra le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 11 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 12 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 13 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 14
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 15
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 16
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2011.



TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

DENUNCIA ORIGINARIA DI VARIAZIONE DI CESSAZIONE

prodotta ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

OCCUPANTE - DETENTORE (compilare sempre)

C.F./P. IVA	
Denominazione	M F
Luogo di nascita	Data di nascita
Residenza/Sede legale	

TITOLO DELL'OCCUPAZIONE/ DETENZIONE

- 1 = Proprietà
- 2 = Usufrutto
- 3 = Locatario
- 4 = Altro diritto reale di godimento

Se trattasi di rappresentante (compilare se diverso dal denunciante)

In qualità di rappresentante: legale negoziale erede pro-quota e/o delegato titolare altro

di: (nome, cognome o denominazione)

Luogo di nascita Data di nascita

Residenza/Sede legale: n.

Codice Fiscale/Partita IVA

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI (artt. 3,9,10,11,12,13 e 14 del Regolamento RSU)

N. D.	Ubicazione (Via o Piazza Numero civico)	Destinazione	Decorrenza (data di inizio dell'occupazione - variazione cessazione)	Superficie occupata mq.
1	LOCALI:			
	AREE SCOPERTE:			

**NATURA
OCCUPAZIONE/DETTENZIONE**

- 1 = Per singolo
- 2 = Per nucleo familiare
- 3 = Presenza di attività commerciale
- 4 = Altra tipologia di occupante

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE E RIFERIMENTI CATASTALI (Agenzia delle Entrate - provv. 14/12/2007, G.U. 28/12/2007, n. 300)

Proprietari:	CODICE FISCALE						
<small>ISE DIVERSI DAL DENUNCIANTE</small>							
.....							
.....							
.....							
sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**DATI RELATIVI
ALL'AREA/IMMOBILE**

- 1 = Per uso abitativo
- 2 = Per immobile tenuto a disposizione
- 3 = Per uso commerciale
- 4 = Per locali adibiti a box
- 5 = Per altri usi

IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE

- F per fabbricati
- T per terreni

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI:

il nucleo familiare la convivenza, che occupano o detengono i locali oggetto della presente denuncia

N. O.	COGNOME E NOME	NASCITA		Relazione di parentela ovvero di convivenza
		LUOGO	DATA	

- 1 per l'applicazione dell'intassabilità delle superfici imponibili (art 15 reg RSU)
In quanto
- 2 per l'applicazione dell'esenzione dalla Tassa Rifiuti Solidi Urbani dei locali ed aree soggette a prelievo (art 16 reg RSU)
In quanto
- 3 per l'applicazione della riduzione tariffaria per particolari condizioni d'uso (Art 66, c 3 e 4 D Lgs 507/93 e art 18, 20 e 21 reg RSU)
In quanto
- 4 per l'applicazione della riduzione tariffaria per motivi di servizio (art. 19 reg RSU)
In quanto

Documentazione allegata:

Con effetto dal sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta per particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti 1 2 3 4

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILATI E DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI, TOSSICI O NOCIVI

(Art 62, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 507/1993)

Attività esercitata:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lavanderia a secco, tintoria non industriale; | <input type="checkbox"/> Laboratorio fotografico, eliografia; |
| <input type="checkbox"/> Autoriparatore, elettrauto, distributore di carburante; | <input type="checkbox"/> Laboratorio di analisi; |
| <input type="checkbox"/> Gabinetto dentistico, radiologico e laboratorio odontotecnico; | <input type="checkbox"/> Allestimenti, insegne; |
| <input type="checkbox"/> Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia; | <input type="checkbox"/> Autoservizio, autolavaggio, autorimessa; |
| <input type="checkbox"/> | |

Documentazione allegata comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi:

.....

DICHIARA INOLTRE

- 1) che la precedente conduzione intestataria della cartella RSU era
- 2) che l'intestatario subentrante è
- 3) che l'indirizzo di notifica è
- 4) altre agevolazioni – riduzioni o esenzioni:
- 5) che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;

Data

IL/LA DENUNCIANTE

